

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 21-6539

IPAB Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII - Sacro Cuore" di Nizza Monferrato (AT) - Estinzione.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII – Sacro Cuore" con sede in Nizza Monferrato, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R.D. in data 16/12/1929, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente: "di provvedere, senza limiti di tempo, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza di persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi aventi prioritariamente domicilio di soccorso in Nizza Monferrato".

Con deliberazione n. 06 in data 25/05/2013, il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII – Sacro Cuore" ha proposto l'estinzione dell'Ente ed il trasferimento del patrimonio mobiliare al Comune di Nizza Monferrato.

La richiesta è motivata dal fatto che nel corso degli ultimi anni le condizioni di operatività amministrativa dell'Ente si sono notevolmente ridotte in quanto con atto a rogito Notaio Avv. Alessandra Landriscina in data 12/07/2013 rep. n. 878 l'IPAB ha appaltato alla Anteo Coopertiva Sociale Onlus di Biella per anni 25 il servizio di gestione del complesso immobiliare di proprietà comunale.

La Giunta Comunale di Nizza Monferrato, con deliberazione n. 66 in data 16/05/2013, ha espresso la propria linea di indirizzo favorevole allo scioglimento della Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII – Sacro Cuore", con trasferimento al Comune di Nizza Monferrato del patrimonio mobiliare e di tutti i rapporti giuridici in essere.

In merito alla proposta, la Provincia di Asti, invitata a formulare i propri elementi di valutazione in merito alla suddetta estinzione, si è favorevolmente pronunciata con deliberazione n. 139 in data 05/09/2013 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da beni mobili come segue:

BENI MOBILI

- presso la Banca C.R. di ASTI, conto di Tesoreria n. 034 20155-9, con un saldo attivo, al 31/03/2013, di € 19.852,70;
- mobili, arredi vari, attrezzature, ecc., per un valore stimato complessivamente in € 80.807,17;
- medaglia in oro 750/1000 del peso di 18 gr. stimata dall'oreficeria Ponzone di Nizza M.to per un valore di € 360,00.

Per i motivi esposti, considerato che la Casa di Riposo non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'I.P.A.B. l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante,

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto l'art. 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

l'estinzione della Casa di Riposo "Papa Giovanni XXIII – Sacro Cuore" con sede in Nizza Monferrato (AT) ed il trasferimento dell'intero patrimonio e di tutti i rapporti giuridici in essere al Comune di Nizza Monferrato, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il Sindaco del Comune di Nizza Monferrato sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)